



Direzione Generale per le Politiche Sociali,
le Politiche Culturali, le Pari Opportunità
e il Tempo Libero

Relazione

Disegno di Legge recante: "Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva"

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", prevede che le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza (articolo 19, comma 6).

La norma nazionale, inoltre, (articolo 22, comma 1), prevede che le Regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali: a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale; b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi; c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature; d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.

Il presente disegno di legge, in conformità agli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e all'art. 8 dello Statuto regionale, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, ed in coerenza con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti per la cultura, il cinema e l'audiovisivo, riconosce le attività cinematografiche ed audiovisive come espressione della cultura, fattore di sviluppo economico e sociale e di identità territoriale e promuove e la valorizza le attività cinematografiche e audiovisive favorendo la collaborazione e la sinergia tra soggetti pubblici e privati anche attraverso la valorizzazione del territorio campano.

Nasce dalla volontà della Giunta regionale di assicurare una disciplina organica di settore a tutela degli operatori regionali e per rafforzare il sistema delle attività cinematografiche ed audiovisive

E' composto di tre Titoli e 19 articoli.

Il TITOLO I PRINCIPI GENERALI è strutturato in 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità e gli obiettivi della legge definendo gli obiettivi di valorizzazione e promozione del patrimonio storico ed artistico del cinema e dell'audiovisivo, l'alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo e ai media e la diffusione e la valorizzazione della cultura cinematografica e di sostegno alla progettazione di iniziative e attività cinematografiche, di sostegno alle realtà culturali, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla fase di programmazione e condivisione delle

politiche regionali per il cinema e l'audiovisivo e a salvaguardia e la rivitalizzazione dell'identità campana.

L'articolo 3 indica le definizioni adoperate ai fini della presente legge. Per ogni altra definizione non espressamente prevista si rinvia, in particolare, alle definizioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 28/2004 e alle definizioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 177/2005 e successive modifiche.

L'articolo 4 individua le funzioni e i compiti della Regione ponendo in capo ad essa la promozione e la valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive indicando nel dettaglio (lettere da a) ad o)) le attività di particolare rilievo e assicurando, altresì, la massima semplificazione delle procedure amministrative di competenza e la certezza dei tempi della decisione al fine di consentire, nel modo più efficiente possibile, le produzioni cinematografiche ed audiovisive sul territorio campano.

L'articolo 5 definisce le funzioni degli Enti Locali attribuendo ad essi, il sostegno alle attività cinematografiche ed audiovisive a fini educativi e culturali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali, il sostegno alle iniziative locali di promozione del proprio territorio tramite progetti e produzioni cinematografiche ed audiovisive; la promozione di interventi di restauro del patrimonio artistico cinematografico ed audiovisivo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, il monitoraggio delle attività cinematografiche ed audiovisive che operano sul proprio territorio.

II TITOLO II MISURE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA PARTECIPAZIONE, LA PROMOZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE è articolato in dieci articoli.

L'articolo 6 introduce il *Programma triennale di interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva* approvato dalla Giunta regionale. Il Programma è un atto di programmazione che individua in particolare: a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento; b) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità; c) la tipologia degli interventi, funzionali allo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive, relativi, tra l'altro, ai seguenti ambiti: d) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento; e) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli regionali per gli aspetti di comune rilevanza; f) le forme di raccordo, confronto e collaborazione con i centri di ricerca e sperimentazione, le università e i consorzi universitari, le scuole nazionali e territoriali di cinema e audiovisivo, anche al fine di definire percorsi formativi comuni e intersettoriali.

L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale, in attuazione del Programma di cui all'art.6 , approvi il Piano annuale di promozione regionale dell'attività cinematografica ed audiovisiva, entro il 31 marzo di ciascun anno. Il piano regionale stabilisce le priorità e le strategie dell'intervento regionale ed in particolare individua: le tipologie di beneficiari; le diverse tipologie di territorio utili come possibili scenari per le produzioni cinematografiche ed audiovisive, specificando, per ciascuna, il soggetto responsabile dei procedimenti amministrativi autorizzativi anche d'intesa con gli enti locali interessati; i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande, assicurando la massima trasparenza, anche per tramite di uno specifico sito internet, in ogni fase del procedimento; le procedure, le modalità e la tempistica di attuazione degli interventi; gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi; l'ammontare delle risorse, la relativa puntuale copertura nel bilancio regionale, le fonti di finanziamento e le modalità di erogazione del

finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge; le modalità di rendicontazione dei contributi concessi ai beneficiari.

L'articolo 8 *Sviluppo, Creazione e Produzione cinematografica e audiovisiva* prevede che la Regione attui interventi funzionali allo sviluppo e alla realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive, concede sovvenzioni, contributi, agevolazioni, per promuovere e sostenere: a) la produzione di opere cinematografiche e audiovisive b) lo sviluppo di sceneggiature di opere cinematografiche e audiovisive, sia attraverso borse di ricerca, destinate a giovani autori, sia mediante contributi alle imprese, a parziale copertura dei costi per la scrittura, la ricerca, l'acquisizione di diritti, forum nazionali ed internazionali, per i sopralluoghi e per tutte le attività di pre-produzione.

L'articolo 9 prevede che la Regione, in collaborazione con le istituzioni nazionali e gli enti territoriali, sostiene e promuove, in base alla dotazione annuale del Fondo per l'Audiovisivo e in relazione al Programma Triennale, manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e la crescita sociale, economica e turistica della Campania, in particolare: a) i festival, le rassegne, le iniziative e i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio; b) la creazione e il consolidamento di reti e circuiti, di carattere regionale, tra enti culturali stabilmente operanti in Campania, per la realizzazione il coordinamento di eventi di qualità del cinema e dell'audiovisivo, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi della comunicazione audiovisiva e alla formazione delle giovani generazioni; c) le associazioni culturali, i cine-circolo ed i cine-studio che operano per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, con attività di formazione e alfabetizzazione del pubblico, in particolare di quello giovane, attraverso azioni innovative, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche e universitarie.

L'articolo 10 istituisce la Mediateca Regionale al fine di conservare, salvaguardare e promuovere il patrimonio cinematografico e audiovisivo della Campania. La Mediateca acquisisce e provvede alla catalogazione e conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale, espressione della storia e della cultura dei territori della Campania, con il supporto delle mediateche territoriali, delle università, dei consorzi universitari e degli enti di ricerca presenti nel territorio regionale. Il suo funzionamento è definito con una delibera di Giunta.

L'articolo 11 introduce un contributo annuale alle *Associazioni culturali, cine-circoli e cine-studio* al fine di diffondere la cultura cinematografica ed audiovisiva, che sarà definito, per ammontare e criteri di assegnazione, con delibera della Giunta regionale

L'articolo 12, promuove le rassegne, i festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico, aventi carattere periodico e ciclico e stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del piano annuale, individui le rassegne cinematografiche ed audiovisive di interesse regionale.

L'articolo 13 definisce i principi per la localizzazione di sale ed arene cinematografiche, in base ai quali la Regione promuove una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio. In particolare si conforma ai seguenti principi: sviluppo e innovazione di una rete efficiente di sale, pluralismo e attenzione ai piccoli esercizi, valorizzazione e potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, valorizzazione delle sale come centri di aggregazione e di integrazione sociale, salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane, nonché dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati,.

L'articolo 14 definisce i principi per l'*autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche* e *rinvia alla* delibera di Giunta di individuare casi soggetti ad autorizzazione regionale ovvero comunale, ed i casi per i quali è sufficiente la SCIA ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 11/2015, in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del comune interessato e definiti i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione stessa. La norma prevede che le associazioni culturali, i cine-circoli ed i cine-studio possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film a norma della legislazione nazionale vigente.

L'articolo 15 definisce e potenzia ruolo e funzioni della Fondazione Film Commission regionale per l'attività regionale di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, anche al fine di semplificare le procedure amministrative autorizzative e facilitare le produzioni cinematografiche ed audiovisive in Campania. La F.C.R.C. svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività volte al rilascio dei titoli autorizzativi comunque denominati necessari alla realizzazione delle produzioni di cui alla presente legge. I soggetti interessati, attivano la F.C.R.C., quale unico punto di riferimento per il richiedente che intenda ambientare nel territorio regionale produzioni cinematografiche.

II TITOLO III NORME FINANZIARIE E FINALI si compone di quattro articoli

L'articolo 16 istituisce Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva al fine di sostenere le attività e gli interventi di cui alla presente legge. Per il primo anno di entrata in vigore della norma - 2016 - sono stanziati 500.000,00 euro. Per gli anni successivi sono stanziati 5.000.000,00 per l'anno 2017 e 5.000.000,00 per l'anno 2018. a valere sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", TITOLO I del Bilancio di Previsione 2016-2018, previa riprogrammazione delle risorse già iscritte nel bilancio previsionale.

L'articolo 17 disciplina il rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato nel settore della cultura stabilendo che gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato nel settore della cultura.

L'articolo 18 indica le norme abrogate e modificate. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 15 giugno 2007 n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo) che riguardano la materia disciplinata dal presente disegno di legge. Il comma 3 disciplina la fase transitoria disponendo che, in ogni caso, ai procedimenti già avviati o in corso si continuano applicare, fino alla loro conclusione, la legge 15 giugno 2007 n. 6 e le relative misure di attuazione.

L'articolo 19 dispone la pubblicazione nel BURC e l'entrata in vigore.